

COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO ICI

Indice

Art. 1 **Oggetto**

Art. 2 **Unità immobiliari assimilate ad unità abitative principali**

Art. 3 **Pertinenza dell'unità abitativa principale**

Art. 4 **Fabbricati inagibili o inabitabili**

Art. 5 **Modalità dei versamenti**

Art. 6 **Rimborsi - Interessi**

Art. 7 **Diritto al rispetto della buona fede**

Art. 8 **Diritto di interpello**

Art. 9 **Diritti del contribuente sottoposto a verifica**

Art. 10 **Vigenza e Formalità**

Art. 1 Oggetto.

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo I Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. relativamente all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2 Unità immobiliari assimilate ad unità abitative principali.

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e ss.mm.ii. sono considerate assimilate alle unità abitative principali:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad unità abitative principali dei soci assegnatari;
 - c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (ascendente/discendente) purchè essi siano ivi residenti. A partire dal 2009, per godere dell'assimilazione, occorrerà presentare al Comune la preventiva comunicazione.

Art. 3 Pertinenza dell'unita' abitativa principale.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'unita' abitativa le relative pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, purché le stesse siano destinate in modo durevole al servizio dell'unita' abitativa principale.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza ne sia l'utilizzatore e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta unità abitativa, con l'esclusione degli asservimenti occasionali o temporanei (art. 817 C.C.).
3. Resta fermo che l'unita' abitativa e le relative pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel citato decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad unità abitativa principale dei soci assegnatari.

Art. 4 Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia d'ufficio o di dichiarazione sostitutiva, come disciplinate al comma 2 del presente articolo,

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla loro conservazione, ammodernamento o miglioramento.

4. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con specifica dichiarazione ici.

Art. 5 Modalità dei versamenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

a) conto corrente postale n. 20290490 intestato al Comune - Servizio tesoreria;

b) versamento diretto presso la tesoreria comunale;

c) nelle forme di affidamento del servizio di riscossione che verranno eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale, con atti deliberativi specifici.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, vengono applicate le norme indicate dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali oltre a quanto indicato dalla normativa vigente.

4. In attuazione di quanto disposto al comma. 168 art. 1 L. 27/12/2006 n. 296, viene stabilito in Euro 5 (compreso) l'importo al di sotto del quale non devono essere effettuati versamenti. Tale soglia è da intendersi per ciascun contribuente e per anno d'imposta. Analogamente al di sotto di tale importo non vengono effettuati rimborsi.

Art. 6 Rimborsi – Interessi.

1. Ai sensi dell'art.1 comma 164 L. 27/12/2006 n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 165 L. 27/12/2006 n. 296, la misura annua degli interessi è determinata nel saggio di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 7 Diritto al rispetto della buona fede.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell'Ente o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'Ente stesso.

Art. 8 Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative delle entrate tributarie comunali, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 9 Diritti del contribuente sottoposto a verifica.

1. L'amministrazione ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce e l'accertamento di imposte, tasse e canoni connessi alle stesse, svolge verifiche esterne sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, previo avviso al medesimo almeno cinque giorni prima della verifica.

Art. 10 Vigenza e Formalità.

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53 comma. 16 L. 388/2000.

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, al presente regolamento sarà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.